



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 60

11^a COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro, previdenza sociale)

INTERROGAZIONI

331^a seduta (antimeridiana): mercoledì 12 luglio 2017

Presidenza della vice presidente SPILABOTTE

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 6
CASSANO, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali	3
MARINELLO (AP-CpE-NCD)	5
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	7

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. – Movimento politico Libertas, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-Ipl; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

I lavori hanno inizio alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-03855, presentata dal senatore Marinello.

CASSANO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signora Presidente, con riferimento all'atto parlamentare del senatore Marinello, voglio preliminarmente ricordare che la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), ha introdotto nel sistema pensionistico italiano misure per la cosiddetta flessibilità in uscita, estendendo, ai fini del conseguimento del diritto a pensione, la facoltà di cumulo per periodi assicurativi anche a favore degli iscritti alle gestioni degli enti privati di previdenza obbligatoria costituiti ai sensi dei decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103.

Le disposizioni introdotte con la legge di bilancio non richiedono, per la loro completa ed effettiva operatività, l'adozione di atti di indirizzo, né di disposizioni applicative. Tuttavia, è necessario un adeguamento delle procedure amministrative gestite dall'INPS e dalle singole casse nei loro rispettivi ordinamenti, al fine di consentire al nuovo istituto del cumulo gratuito piena operatività.

All'indomani dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2017, l'INPS ha emanato la circolare esplicativa n. 60 del 2017 in materia di cumulo dei periodi assicurativi. In tale circolare l'INPS ha specificato quanto segue: «Con successiva circolare verranno diramate le istruzioni applicative delle disposizioni in argomento con riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso le casse di previdenza». Dunque, la questione, che è particolarmente complessa in quanto coinvolge altri enti, è all'esame del Ministero e dell'INPS, che adotterà nel più breve tempo possibile la preannunciata circolare.

La legge 22 maggio 2017, n. 81, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato», introduce disposizioni finalizzate, tra l'altro, ad ampliare le tutele dei professionisti e dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata e a favorire la flessibilità nello svolgimento del lavoro subordinato.

La legge, infatti, prevede misure di sostegno in favore dei lavoratori autonomi che hanno subito le conseguenze della crisi economica, con difficoltà materiali che si acquisiscono in caso di eventi che incidono sulla capacità lavorativa, quali la malattia o la maternità. Le nuove disposizioni, dunque, esprimono l'esigenza di creare, anche per tale categoria di lavoratori, un sistema di diritti e di *welfare* moderno, capace di sostenere il loro presente e tutelare il loro futuro.

In tale contesto, si inseriscono le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della citata legge n. 81, che rafforzano le attività degli enti privati di previdenza obbligatoria a tutela dei propri iscritti, consentendo di individuare, mediante strumenti di autorganizzazione, soluzioni idonee ad assorbire gli eventi negativi della crisi economica.

La legge n. 81 ha attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali specifiche deleghe per dare concreta attuazione alle disposizioni normative in materia di nuove tutele del lavoro autonomo non imprenditoriale. In particolare, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (quindi entro il 14 giugno 2018), uno o più decreti legislativi che abilitino i predetti enti previdenziali ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.

Ricordo, inoltre, che l'articolo 17, comma 1, della legge n. 81 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia chiamato a istituire un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, composto da rappresentanti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo, con particolare riferimento a modelli previdenziali, modelli di *welfare* e formazione professionale.

La nuova legge prevede dunque l'impegno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali quale amministrazione chiamata a svolgere il ruolo di impulso e guida dei processi introdotti dalle norme in esame non solo attraverso la proposizione degli schemi dei decreti legislativi di attuazione dell'articolo 6 della citata legge n. 81, ma anche attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico permanente con l'obiettivo di coordinare e monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo.

In conclusione, voglio evidenziare il grande sforzo e l'impegno profusi dal Governo nell'approvazione di questo rivoluzionario testo di legge volto a tutelare il lavoro autonomo che – è bene sottolineare – è entrato in vigore da poco meno di un mese e che prevede, ai fini dell'adozione dei decreti attuativi, il termine del giugno 2018.

MARINELLO (AP-CpE-NCD). Signor Sottosegretario, nonostante la sua personale cortesia, la risposta all'interrogazione non mi può trovare soddisfatto e le spiegherò subito pacatamente il motivo.

In una sola frase potrei dire: ottimo il predicato, ma poco o quasi nullo il realizzato o il realizzando. Non ho nulla in contrario, in linea di principio ovviamente, a quanto stabilito nella legge di bilancio per il 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232), in particolare nella parte riguardante la possibilità del cumulo dei contributi previdenziali pagati in casse e posizioni diverse (ovviamente parliamo di periodi non coincidenti).

Tuttavia, c'è un problema grosso, in quanto la norma ha un difetto enorme all'origine: nella scheda tecnica e nella relazione allegata non era prevista alcuna quantificazione economica. Signora Presidente, apro e chiudo subito una parentesi: ho l'impressione che da un po' di tempo la Ragioneria generale dello Stato faccia acqua da tutte le parti.

A nostro avviso, la norma in oggetto era scoperta per cifre molto importanti, pari a circa 2 miliardi di euro. Il motivo è semplicissimo. Nel caso in cui la norma dovesse gravare interamente sulle casse dell'INPS, evidentemente si sarebbe dovuto stabilirne l'impatto economico; se invece essa dovesse gravare interamente sulle casse di previdenza, la situazione sarebbe ancora più difficile e complessa. Infatti, come lei sa, signor Sottosegretario, le casse di previdenza autonome sono classificate pubbliche amministrazioni e concorrono al conto consolidato delle pubbliche amministrazioni e, ai fini dell'elenco ISTAT e anche di quanto fornito dal nostro Governo in sede europea, contribuiscono al bilancio consolidato dello Stato. Evidentemente una norma di questo genere, che impatta fortemente sulle casse dello Stato e ha un peso economico stabilito in circa 2 miliardi di euro, doveva essere coperta. Secondo me, vi è quindi un *vulnus* sostanziale e la risposta all'interrogazione non chiarisce la questione.

La situazione è particolarmente grave anche perché lei, signor Sottosegretario, sa benissimo che, anche per effetto della cosiddetta legge Fornero e dei provvedimenti derivati, le casse dello Stato devono assicurare una stabilità economica in un periodo molto lungo, secondo alcuni corrispondente addirittura a cinquant'anni. È di tutta evidenza che una somma di questo genere sbilancia sicuramente qualsiasi calcolo attuariale e crea dei problemi e delle difficoltà.

Ripeto, sul principio non abbiamo nulla in contrario, ma le problematiche che la nostra interrogazione poneva non trovano assolutamente risposta. Quanto all'altra parte dell'interrogazione, in particolare quella che entra nel merito della legge n. 81 del 2017, anche in questo caso abbiamo grandi aspettative che questa legge si possa attuare. Abbiamo contezza che la legge dovrà trovare attuazione entro dodici mesi dalla sua pubblicazione della legge, e tuttavia non è ancora stato istituito il tavolo di confronto permanente. Figuriamoci, quindi, quando arriveranno tutti i decreti che a cascata dovrebbero seguire. Quantomeno istituire questo tavolo di confronto potrebbe rappresentare un segnale di buona volontà.

Dal punto di vista politico, noi – e lo dico soprattutto per quei parlamentari che, come me, da sempre seguono con interesse il mondo delle

libere professioni e conseguentemente il sistema delle casse previdenziali autonome – siamo fortemente preoccupati. Qualche settimana addietro il Ministro del lavoro ha ritenuto, nella sua legittima autonomia, di prorogare per ulteriori tre anni un incarico dirigenziale alla dottoressa Ferrara, ottimo dirigente che ha seguito queste materie negli ultimi anni. Ci aspettavamo, quindi, un segnale di novità e di discontinuità anche in virtù di questi provvedimenti legislativi che, in tempo ragionevolmente breve, dovranno essere attuati. Ma così non è stato.

La nostra interrogazione è sicuramente servita a porre queste problematiche. Nella giornata di ieri, sul medesimo argomento (ma più finalizzato all'aspetto economico e finanziario delle casse), ho presentato un'altra interrogazione. Questo sta a significare che da parte nostra ci sarà da questo momento in poi un'attenzione molto pressante su queste tematiche, perché il sistema delle casse previdenziali, con i 75 miliardi di valore complessivo, con ciò che determinano nell'economia italiana, con il bilancio positivo tra quanto erogato in termini di prestazioni e quanto ha incassato (circa 6 miliardi di euro), con gli investimenti che sviluppano nel sistema economico-finanziario nel nostro Paese, rappresentano un patrimonio importante che merita, a mio avviso, grande attenzione da parte del Governo.

Soprattutto, è necessario che si riesca in tempo reale, come oggi le dinamiche del lavoro e della libera professione richiedono e pretendono, a dare risposte che siano assolutamente in linea con quanto stabilito dalle leggi approvate.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 9,15.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

MARINELLO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha la competenza in materia di previdenza e, in particolare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017, «vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati», nonché «vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale»;

il decreto legislativo n. 509 del 1994 di privatizzazione degli enti di previdenza dei liberi professionisti prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze esercitino una funzione di vigilanza e di indirizzo con particolare riferimento alle norme in materia di contribuzione e previdenza;

considerato che:

con l'articolo 1, commi 195 e seguenti, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017), si è modificato il comma 239 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, estendendo l'istituto del cumulo per gli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, e al decreto legislativo n. 103 del 1996;

ad oggi, non sono state ancora adottate disposizioni applicative limitatamente ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti da parte degli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e autonomi, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, mentre, per quanto riguarda gli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, e al decreto legislativo n. 103 del 1996, non è stato chiarito altresì l'impatto economico finanziario dell'applicazione delle norme sul cumulo previdenziale;

visto il regolamento comunitario SEC 2010, le casse di previdenza sono classificate pubbliche amministrazioni dal punto di vista finanziario, concorrendo al conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, ai sensi della legge n. 196 del 2009;

la legge n. 81 del 2017, il «jobs act sul lavoro autonomo», prevede che, al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi, il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per abilitare gli enti di previdenza di diritto privato,

anche in forma associata, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

considerato, inoltre, che:

molti provvedimenti adottati dalle casse in materia di *welfare* sono ancora bloccati, superando ogni limite temporale previsto dalla legge n. 241 del 1990, presso la competente direzione generale del Ministero del lavoro;

il tavolo di confronto permanente sul lavoro autonomo previsto dall'art. 17 della legge n. 81 del 2017 con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo, con particolare riferimento a modelli previdenziali, modelli di *welfare* e formazione professionale non risulta ancora istituito,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di adottare urgentemente gli atti di indirizzo e esplicativi sugli oneri finanziari, affinché gli enti di previdenza pubblici e privati possano procedere ad emanare le disposizioni applicative delle norme richiamate in materia di cumulo;

quali siano gli intendimenti in merito al completamento dell'*iter* di approvazione degli atti in materia di assistenza, giacenti presso la direzione generale competente;

se non ritenga opportuno imprimere un'accelerazione procedurale per l'adozione dei decreti attuativi in materia di *welfare* dei liberi professionisti previsto dall'articolo 6 della legge n. 81 del 2017 e per l'istituzione del tavolo permanente previsto dall'articolo 17 della medesima legge.

(3-03855)